

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Samuele Cavadini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 6 ottobre 2011 n. 285.11 Ripari fonici a Capolago

Signor deputato,

in risposta alle questioni poste nella sua interrogazione del 6 ottobre 2011 le comunichiamo quanto segue.

Premessa

Il tema sollevato riguarda il risanamento fonico lungo la linea ferroviaria delle FFS che si fonda sulla Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (LRFF) e sulla relativa Ordinanza di applicazione (ORFF).

Il progetto di risanamento fonico della linea ferroviaria che attraversa Capolago prevedeva a protezione delle zone residenziali anche la costruzione di ripari fonici tra la strada cantonale e la linea ferroviaria. Tale progetto è stato pubblicato nel 2004 e approvato solo nel 2008 per una serie di approfondimenti che hanno portato all'ottimizzazione delle pareti foniche.

Queste pareti sono attualmente in fase di realizzazione lungo la linea ferroviaria tra Melano e Chiasso. Anche a Capolago, le FFS hanno iniziato la costruzione/posa di questi dispositivi edili, le cui caratteristiche e altezze, secondo alcuni cittadini deturpavano il paesaggio, in quanto precludevano la vista del lago. Grazie ad una serie di incontri, durante la scorsa estate, tra i vari attori interessati (Comune di Mendrisio, FFS, UFT e Cantone) è stato possibile raggiungere un consenso tecnico su una possibile soluzione.

Si è deciso in particolare di aumentare la superficie trasparente e di abbassare di 50 cm l'altezza dei pannelli fonoassorbenti da 1.50 m a 1.00 m d'altezza. Questa modifica permette di garantire la stessa protezione fonica del rumore causato dalla ferrovia e allo stesso tempo di prendere in considerazione le richieste avanzate dai cittadini. Dal profilo paesaggistico, il comune di Mendrisio ha documentato i vantaggi, rispetto al progetto originale, con fotomontaggi che evidenziano il miglioramento della vista del lago dalla strada cantonale.

Per quanto riguarda il tema della protezione del paesaggio, si evidenzia che il Cantone già nel 2003, nell'ambito dell'allestimento del progetto di risanamento fonico, aveva richiesto all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), che è l'autorità decisionale in materia, di affiancare al progetto/ai progettisti un gruppo di specialisti che avrebbero affrontato i temi urbanistici e architettonici per l'inserimento degli elementi edili nel territorio. Con l'accordo dell'UFT il presente Consiglio aveva quindi deciso di nominare due architetti ticinesi, che avevano il preciso compito di accompagnare i progetti delle FFS. Si rileva che il Ticino è l'unico Cantone in questo contesto che ha imposto l'accompagnamento architettonico e paesaggistico tramite consulenti esterni.

Lo scopo principale del loro mandato era quello di elaborare i concetti generali d'inserimento delle protezioni foniche nel paesaggio e nei centri abitati, di indicare opportune soluzioni ai progetti che potessero risultare compatibili con i concetti urbanistici, architettonici e paesaggistici, nonché di verificare soluzioni puntuali nei luoghi più delicati, proponendo una scelta oculata dei materiali esecutivi delle barriere antirumore.

La scelta di incaricare due specialisti del settore si è rivelata nel complesso azzeccata, in quanto ha permesso di garantire una certa uniformità della tipologia di questi interventi costruttivi, in funzione del contesto paesaggistico in cui vengono inseriti. A Capolago, come per altri progetti di questo tipo, sebbene sia stato possibile ottimizzare ulteriormente il progetto solo in corso d'opera, si può ritenere che la procedura adottata abbia rispettato le disposizioni legali in materia di protezione dell'ambiente e di gestione del territorio.

Il presente Consiglio, tenendo conto di quanto citato in precedenza, non ritiene corretto attribuire anche al Cantone parte della responsabilità per la situazione che si è venuta a creare a Capolago, dove per certi versi ci si è confrontati con una situazione molto complessa e particolare. La scelta progettuale, in questo caso, è stata frutto di compromessi volti a soddisfare le esigenze dei diversi enti coinvolti.

Nel merito delle questioni sollevate

- 1. Non ritiene il Consiglio di Stato che una partecipazione ai costi da parte del Cantone sia giustificata in considerazione in particolare di aspetti di natura paesaggistica che hanno anche delle implicazioni turistiche?**
- 2. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, il Consiglio di Stato intravede altre possibilità di finanziamento per questa opera?**

Il presente Consiglio, richiamando quanto esposto in precedenza, ritiene che la progettazione di queste opere è avvenuta in modo corretto. Da parte del Cantone è stato dato un contributo tecnico per trovare una soluzione che potesse essere accettata e condivisa da tutti. Il principio fondamentale, che guida la realizzazione delle opere, è che il finanziamento sia assicurato dal committente. In questo caso è la Confederazione che, attraverso le FFS, assume la responsabilità di realizzare le protezioni foniche su un'infrastruttura di importanza nazionale secondo le norme legislative approvate. Da questo punto di vista la situazione in oggetto rientra pienamente nelle competenze dell'Autorità federale. Riteniamo, tuttavia, che in questo caso specifico e unico, un sostegno cantonale possa essere preso in considerazione. Esso tiene conto del risultato degli accertamenti in loco svolti dalle parti, alla luce di un esito progettuale rivelatosi problematico. La soluzione ora prospettata è equilibrata. Ha il merito di migliorare l'inserimento paesaggistico e di confermare l'efficacia fonica, senza stravolgere l'impostazione di base del progetto. In via eccezionale questo Consiglio è dunque disponibile a valutare un sostegno dal profilo finanziario di 50'000.- fr. al massimo, che potrà tuttavia avere unicamente un carattere complementare allo sforzo principale.

- 3. Il Consiglio di Stato, considerando la particolare situazione sopra descritta e i grandi volumi di traffico transfrontaliero sulla citata strada cantonale, non ritiene giustificato intervenire con la posa di un nuovo manto fonoassorbente per completare l'opera di risanamento? Se sì quali sono le tempistiche?**

Tutte le problematiche legate al rumore sono regolate dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) entrata in vigore il 1. gennaio 1985 e dall'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) entrata in vigore il 1. aprile 1987, che stabilisce l'iter procedurale riguardante il risanamento fonico.

Gli interventi di risanamento sono da eseguire prioritariamente alla fonte (moderazione del traffico, riduzione della velocità, pavimentazione fonoassorbente, ecc.) e solo in seguito sulla linea di propagazione (ripari fonici).

Qualora questi tipi di provvedimenti non possono essere proponibili, a determinate condizioni, si interviene con misure d'isolamento acustico sugli edifici (finestre fonoisolanti).

La posa di una pavimentazione a bassa emissività fonica (cosiddetta pavimentazione fonoassorbente) lungo la strada cantonale a Capolago è un provvedimento che potrebbe quindi essere preso in considerazione in particolare nell'ambito di un progetto di risanamento fonico.

Un progetto di risanamento fonico per il tratto stradale P2 a Capolago non è ancora stato allestito. È comunque intenzione del Cantone inserire questo tratto nei prossimi accordi programmatici 2012-2015, che vengono stipulati con la Confederazione ogni quattro anni e che riguardano il risanamento fonico delle strade cantonali. I dettagli di tali accordi sono in fase di affinamento con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Per quanto riguarda la tempistica, precisiamo che l'attuazione di questo provvedimento sarà attentamente studiata e valutata nell'ambito degli accordi programmatici sopraccitati.

Sperando di avere evaso esaurientemente il quesito posto, voglia gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'ambiente
- Sezione protezione aria, acqua e suolo